



---

**DELIBERAZIONE N° VIII / 008779 Seduta del 22 DIC 2008**

---

*Presidente*

**ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

PIER GIANNI PROSPERINI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

*Con l'assistenza del Segretario* **Marco Pilloni**

*Su proposta* del Presidente **Roberto Formigoni**

*Oggetto*

Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Ferrazzi avente ad oggetto: "Disciplina attività venatoria e pronunzia Corte Costituzionale (sentenza n. 405/2008)"

*I Dirigenti*

*Il Segretario Generale*

*Il Direttore Centrale*

L'atto si compone di 5 pagine  
di cui 3 pagine di allegati,  
parte integrante. *PM*



**VISTA** la comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Ferrazzi avente ad oggetto: "Disciplina attività venatoria e pronunzia Corte Costituzionale (sentenza n. 405/2008)";

**UDITA** la discussione che ha fatto seguito alla comunicazione;

**VISTO** l'art.6, del regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale, approvato con DGR 21.2.2002 n. 8091;

**All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge**

## **DELIBERA**

di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione consegnata.

 **SEGRETARIO**  
*Marco Pilloni*

**Regione Lombardia**

Giunta Regionale  
Il Presidente

Allegato alla deliberazione  
n. .... 873 ..... del ..... 2-2-D+C 2008

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE**  
**DI CONCERTO CON ASSESSORE FERRAZZI ALLA GIUNTA**  
**NELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2008**

**DISCIPLINA ATTIVITA' VENATORIA E PRONUNCIA CORTE COSTITUZIONALE  
(SENTENZA n.405/2008)**

La pratica del c.d. prelievo venatorio in deroga ha assunto in Regione Lombardia la connotazione di un regime ordinario di caccia, così come dimostrato dalla reiterazione dei provvedimenti regionali adottati in materia, laddove dovrebbe trattarsi, invece, di una misura di carattere eccezionale da attivare solo in presenza di determinati presupposti e condizioni e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.

Nel corso degli anni si è passati da deliberazioni di Giunta, tutte impugnate dinanzi a TAR e costantemente annullate, a leggi-provvedimento, per poi addivenire all'approvazione di una legge-quadro - la legge regionale n. 2 del 2007 - che rinvia a leggi annuali sul prelievo in deroga.

In forza della citata legge-quadro, la Regione ha poi approvato una specifica legge (n.20/2007) relativa ai piani di prelievo in deroga per la stagione venatoria 2007/2008.

Entrambe le leggi regionali sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale (con sentenze n. 250 e n.405 del 2008) per contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia (art. 9 Direttiva comunitaria 79/409/CE; art. 19 *bis* della legge 157/1992).

La Corte Costituzionale ha, in particolare, contestato l'autorizzazione del prelievo in deroga attraverso legge regionale, poiché il ricorso allo strumento legislativo preclude l'esercizio del potere di annullamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni in violazione della normativa comunitaria e nazionale.

Nonostante le pronunce della Corte Costituzionale e gli orientamenti più volte espressi dalla Corte di giustizia europea, è stata recentemente approvata un'ulteriore legge regionale (LR n. 24 /2008) che, sebbene non impugnata in via principale, presenta gli stessi profili di illegittimità nella parte in cui autorizza direttamente il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009.

La citata legge è stata, infatti, rimessa alla Corte costituzionale dal TAR Lazio; è quindi presumibile un'ulteriore declaratoria di incostituzionalità.

Fatte queste premesse, è pertanto necessario, per il futuro, evitare qualunque iniziativa legislativa di Regione Lombardia sul tema specifico, contando su un adeguato presidio politico in tal senso da parte di ciascun Assessore.

SENTENZA N. 405  
ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria	FLICK	Presidente
- Francesco	AMIRANTE	Giudice
- Ugo	DE SIERVO	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)», promosso con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 ottobre 2007, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2007.

*Visti* l'atto di costituzione della Regione Lombardia nonché l'atto di intervento della FACE (Federazione delle Associazioni venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) e della FACE Italia;

*udito* nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

*udito* l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia.

*Ritenuto in fatto (omissis)*

*Considerato in diritto*

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)», per violazione degli artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

Il ricorrente ritiene che la cennata legge, con la quale si autorizza il prelievo venatorio in deroga, in attuazione della legge regionale n. 2 del 2007, già oggetto del sindacato di legittimità costituzionale, sarebbe in contrasto con il regime delle deroghe stabilito dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, nonché con gli *standards* minimi ed uniformi di tutela della fauna. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il meccanismo normativo introdotto dalla Regione Lombardia per disciplinare le deroghe lederebbe gli artt. 3 e 113 della Costituzione, perché volto soltanto a sottrarre i provvedimenti di deroga adottati

dalla Giunta «al controllo giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali e all'azione cautelare degli interessati».

2. – In via preliminare, va dichiarato inammissibile l'intervento della FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) e della FACE Italia, poiché, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (sentenza n. 469 del 2005).

3. – Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa regionale, in quanto la legge impugnata, nel periodo venatorio di riferimento, ha comunque esplicato i suoi effetti.

4. – Nel merito, la questione è fondata.

5. – Questa Corte, con la sentenza n. 250 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), con i quali veniva previsto l'esercizio del prelievo venatorio in deroga attraverso una legge-provvedimento. La Corte ha infatti affermato che «l'autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l'esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992»; potere di annullamento espressamente previsto dall'art. 19-bis della legge statale da ultimo citata e «finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale».

6. – Da quanto sopra esposto discende l'illegittimità costituzionale della legge regionale che, in attuazione delle previsioni citate negli artt. 2 e 3 della legge n. 2 del 2007, già dichiarate incostituzionali, ha autorizzato il prelievo venatorio in deroga.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara l'illegittimità costituzionale della legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, contenente l'approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente  
Maria Rita SAULLE, Redattore  
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.

